



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. CCII iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

APPUHAMY JAYAKODI MUDIYANSELAG AMILA NISHANTHA (C.F. PPHMNS77M05Z209J) e PONNAMPERUMAGE FERNANDO SUCHITRA NISHADI PRIYADHARSHANIE (C.F. PNNST80M56Z209Q), entrambi residenti in Cermenate (CO), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Acquati;

§ § §

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 10.07.2024, Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg e Ponnampurumage Fernando Suchitra hanno domandato di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, allegando la relazione di cui all'art. 68 co. 2 CCII redatta dall'OCC in persona del dott. Danilo D'Amico.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili e, con decreto del 18.07.2024, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Con il medesimo provvedimento è stata disposta la sospensione dell'espropriazione forzata presso terzi pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al n. 1602/2023 R.G.E. Mob. promossa da IFIS NPL Investing. S.p.a.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito ed ha attestato che nessun creditore ha proposto

osservazioni nel termine previsto dalla legge. Per tali ragioni, non sono state proposte modifiche al piano.

All'udienza del 08.10.2024, sentiti i debitori ed il gestore della crisi, il Giudice ha riservato la decisione.

Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, può esaminarsi la domanda di omologa proposta.

Il piano può essere omologato.

Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto del 10.07.2024.

Sussiste, infatti, la competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono a Cermenate (CO).

Gli istanti risultano coniugati e coabitano presso la medesima casa familiare sicché sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 65 e 66 CCII. L'indebitamento, peraltro, ha un'origine comune, come rilevato, altresì, dal gestore della crisi e come meglio si dirà *infra*.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott. Danilo D'amico, che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge.

Quanto ai presupposti soggettivi, deve osservarsi che Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg Amila Nishantha ha esercitato in passato attività imprenditoriale, ed in particolare, è risultato titolare delle seguenti imprese: -impresa individuale che ha svolto attività di "*Servizi integrati di gestione agli edifici*" dal 29.05.2023 al 30.06.2024 (cancellazione dal Registro Imprese 04.07.2024), con sede presso il proprio indirizzo di residenza; - impresa individuale che ha svolto un'attività di trasporto di merci su strada dal 01.06.2008 al 07.01.2019.

Nondimeno, come attestato dal Gestore della Crisi, l'analisi della situazione debitoria ha consentito di accertare che i debiti da ristrutturare sono stati contratti per scopi estranei all'impresa, non risultando debiti derivanti dalle predette attività imprenditoriali esercitate dal sig. Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg.

Gli istanti, pertanto, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che gli attuali debiti sono stati assunti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Non risulta, inoltre, che siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Sussiste lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti.

Invero, gli istanti risultano gravati dalla seguente esposizione debitoria, come indicata nella tabella predisposta dal gestore della crisi, dovendosi precisare che i debiti di natura solidale sono stati ripartiti pro quota al 50% solo per finalità espositive:

Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg (cognome) Amila Nishantha (nome)

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
Debiti fiscali e contributivi				
2009	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Canone RAI	37,82
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	1.718,15
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Imp. Registro	129,12
2019	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	2.157,74
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	450,60
		Subtotale		4.493,43
Debiti verso banche e società finanziarie				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.L. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Moneta spa)	Chirografari	Finanziamento	19.212,78
		Subtotale		89.615,35
Debiti in prededuzione				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
	(*) oltre Iva e accessori	Subtotale		1.253,11
TOTALE GENERALE				95.361,88

Ponnamperumage Fernando (cognome) Suchitra Nishadi Priyadharshanie (nome)

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
Debiti fiscali e contributivi				
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	583,80
		Subtotale		583,80
Debiti verso banche e società finanziarie				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.L. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
		Subtotale		70.402,57
Debiti in prededuzione				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
	(*) oltre Iva e accessori	Subtotale		1.253,11
TOTALE GENERALE				72.239,47

A fronte di tale indebitamento complessivo, gli istanti non risultano proprietari di beni immobili. Il sig. Appuhamy risulta intestatario di due autovetture ed un motociclo, di valore commerciale assai modesto, stimato dal gestore della crisi in circa 2.500,00 euro.

Entrambi i debitori svolgono attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti: il sig. Appuhamy

percepisce uno stipendio netto mensile pari a 2000,00 euro mentre la signora Ponnampumage guadagna mediamente € 330,00 mensili netti. Tali redditi risultano appena sufficienti al pagamento delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare dei debitori, composto, altresì, da due figli minorenni.

Le richiamate circostanze attestano come i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituale o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come attestato dall'attuale pendenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti dei debitori (n.1602/2023 RGE Trib. Como).

Non sussiste, inoltre, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che, al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite, i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile ai modesti redditi percepiti dai debitori, insufficienti rispetto alle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare. Si aggiunga, peraltro, che l'abitazione familiare di proprietà è stata oggetto di vendita coattiva nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare, il cui ricavato non ha consentito l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario, permanendo una rilevante esposizione debitoria nei confronti di quest'ultimo.

Gli istanti propongono un piano di ristrutturazione dei loro debiti sostenuto dalla finanza esterna messa a disposizione dei familiari della debitrice Ponnampumage Fernando.

La proposta rivolta ai creditori prevede il pagamento complessivo in unica soluzione di € 13.057,66, così da soddisfare integralmente i crediti prededucibili e i crediti privilegiati, nonché i crediti chirografari nella misura pari al 3%

Più in particolare, si prevede: il pagamento integrale del debito v/OCC ODCEC Como e verso l'avv. Acquati (prededucibili) per € 3.179,89 - il pagamento integrale dei debiti v/Agenzia delle Entrate (privilegiati) per € 5.077,23 - il pagamento del 3,00% dei debiti v/Credit Factor

spa (chirografari) per € 3.582,54 in unica soluzione; - il pagamento del 3,00% dei debiti v/Ifis NPL Investing spa (chirografari) per € 1.218,00 in unica soluzione.

I pagamenti ai creditori verranno effettuati dal gestore della crisi con i fondi messi a disposizione dai finanziatori esterni. Il piano, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, pertanto, oltretutto ammissibile per le ragioni espresse, deve ritenersi fattibile.

Non sono pervenute, infine, osservazioni da parte dei creditori, sicché non deve essere esaminata la convenienza della proposta, la cui valutazione è riservata a questi ultimi.

Sul punto deve osservarsi, inoltre, che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni richieste dall'art. 68, co. 3 CCII circa la valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei finanziatori.

L'art. 69, co. 2 CCII, infatti, dispone che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Quanto alle sanzioni comminate al creditore, dalla disposizione richiamata, anche alla luce della relazione di accompagnamento al codice, si evince che, ricorrendo una delle ipotesi previste, al creditore è inibito il diritto di presentare osservazioni in sede di omologa ed il diritto di promuovere reclamo avverso l'omologazione in relazione alla convenienza della proposta.

Invero, l'art. 68, co. 3 CCII prevede che l'OCC deve indicare se il creditore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Sul punto, devono condividersi, in questa sede, le valutazioni espresse dal Gestore. Invero, il professionista ha effettuato un esame approfondito ed è giunto a conclusioni sorrette da ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

In particolare, il gestore, ai fini della determinazione dell'importo necessario ai debitori per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al loro reddito disponibile, ha considerato idonea una quantificazione pari al 30% dell'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di

equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 68, co.3 CCII. Il professionista ha esaminato, quindi, il contratto di mutuo trentennale stipulato dai debitori con B.N.L. s.p.a., rilevando: - il superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, prescritto dal combinato disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995; - la mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca, tenendo conto del reddito disponibile dei debitori nell'anno in cui è stato stipulato il mutuo. Il credito della banca, solo parzialmente soddisfatto all'esito della procedura esecutiva immobiliare dalla stessa intrapresa nei confronti dei debitori, è stato ceduto a Credit Factor s.p.a., subentrato, pertanto, nella stessa posizione dell'istituto di credito. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che Credit Factor s.p.a. non ha diritto di proporre reclamo avverso la presenta sentenza al fine di contestare la convenienza della proposta.

A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al finanziamento concesso da Plusvalore s.p.a. per l'acquisto dell'autovettura Mitsubishi Lancer targata XXXXXXXXXX. Il credito residuo, ceduto a Ifis Npl Investing s.p.a., peraltro, ammonterebbe, secondo quanto precisato dal creditore, a soli 240,50 euro, ancorché il gestore abbia rinvenuto la quietanza rilasciata da Plusvalore s.p.a. con riferimento alla totale estinzione del finanziamento.

Invero, IFIS NPL Investing s.p.a. non ha diritto di proporre reclamo avverso la presenta sentenza al fine di contestare la convenienza della proposta anche con riferimento al credito derivante dal finanziamento concesso nel 2010 ai debitori da Moneta s.p.a. (poi Intesa Sanpaolo Personal Finance spa e oggi IFIS), nonché con riferimento al credito derivante dall'ulteriore finanziamento concesso, solo pochi mesi dopo, da Credit Lift s.p.a. Con riferimento ad entrambi i finanziamenti, concessi a distanza di pochi mesi, infatti, è emerso come i creditori non abbiano adeguatamente tenuto conto del merito creditizio in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis t.u.b.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto Appuhamy Jayakodi Mudiyanse Lag Amila Nishantha e Ponnampurumage Fernando Suchitra Nishadi Priyadharshanie deve essere omologato.

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da APPUHAMY JAYAKODI MUDIYANSELAG AMILA NISHANTHA (C.F. PPHMNS77M05Z209J) e PONNAMPERUMAGE FERNANDO SUCHITRA NISHADI PRIYADHARSHANIE (C.F. PNNSHT80M56Z209Q);

- dichiara che Credit Factor s.p.a. e IFIS NPL Investing s.p.a. non hanno diritto di proporre reclamo avverso l'omologazione del piano per contestare la convenienza della proposta;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendoli che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;
- dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano; il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro 48 ore, sia pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati personali del debitore o del suo nucleo familiare (eccetto che le generalità del debitore ed il codice fiscale) e dai dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCI,
- dichiara la chiusura della procedura.

Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza all'OCC ed al ricorrente.

Como, 08/10/2024

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò